



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE



indire

Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa

Modello Accordo finanziario (mono Beneficiario) - 2015

Numero accordo: 2015-1-IT02-KA107-014627

Accordo Finanziario
per un Progetto nell'ambito del Programma Erasmus+¹
Settore Istruzione Superiore
Attività KA1
Mobilità per l'apprendimento individuale
Accordo n. 2015-1-IT02-KA107-014627
CUP

L'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire
Ente di diritto pubblico
Codice Fiscale nr. 80030350484
N. di registrazione alla Camera di Commercio di Firenze: 431249

con sede legale in:
Palazzo Gerini
Via Michelangelo Buonarroti, 10
50122 Firenze

e sedi operative in:
Via Cesare Lombroso, 6/15
50134 Firenze
e
Via Guidubaldo del Monte, 54
00197 Roma

(qui di seguito nominata "AN"), rappresentata ai fini della firma del presente Accordo dal Direttore Generale Flaminio Galli, e che agisce su delega della Commissione Europea, qui di seguito nominata come "La Commissione"

E

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
PIAZZA MARINA 61
90133 PALERMO
Numero PIC: 999734284

¹ Riferimento al Regolamento (UE) n°1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 Dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea N° L347/50 del 20.12.2013.



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE



indire

Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa

Modello Accordo finanziario (mono Beneficiario) - 2015

Numero accordo: 2015-1-IT02-KA107-014627

Natura giuridica ufficiale _____

N. di registrazione alla Camera di Commercio (se applicabile) _____

Codice Fiscale o Partita IVA _____

qui di seguito denominato il "Beneficiario", rappresentato ai fini della firma del presente Accordo da
_____ (indicare Funzione, Nome e Cognome)

HANNO CONVENUTO

le Condizioni Speciali (di seguito denominate "le Condizioni Speciali ") Parte I, le Condizioni Generali (di seguito denominate "Le Condizioni Generali") Parte II e i successivi allegati:

- | | |
|--------------|---|
| Allegato I | Descrizione del Progetto |
| Allegato II | Budget approvato |
| Allegato III | Regole finanziarie e contrattuali |
| Allegato IV | Modelli di accordi tra il Beneficiario e i partecipanti |

2

che costituiscono parte integrante del presente Accordo, qui di seguito denominato "Accordo".

I termini di cui alle Condizioni Speciali prevalgono su quelli di cui alle Condizioni Generali.

I termini di cui alle Condizioni Speciali e quelli di cui alle Condizioni Generali prevalgono su quelle degli Allegati.

I termini di cui all'Allegato III prevalgono su quelli di cui agli altri Allegati.

I termini di cui all'Allegato II prevalgono su quelle dell'Allegato I.



PARTE I - CONDIZIONI SPECIALI

ARTICOLO I.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

- I.1.1** L'AN ha deciso di assegnare un finanziamento, secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Condizioni Speciali, nelle Condizioni Generali e negli altri Allegati all'Accordo, al Progetto (di seguito denominato "il Progetto") nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 1 - Mobilità per l'apprendimento individuale, come descritto nell'Allegato I.
- I.1.2** Con la firma dell'Accordo, il Beneficiario accetta, sotto la propria responsabilità, il finanziamento e si impegna a realizzare il Progetto.
- I.1.3** Il Beneficiario dichiara di rispettare i principi di cui alla ECHE/Carta Erasmus per l'Istruzione Superiore.

ARTICOLO I.2 - ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO E DURATA

- I.2.1** L'Accordo entra in vigore alla data della firma da parte di entrambe le parti.
- I.2.2** Il Progetto dovrà avere inizio non prima del **01/06/2015** e dovrà terminare non oltre il **31/05/2017**.

ARTICOLO I.3 - IMPORTO MASSIMO E FORMA DEL FINANZIAMENTO

I.3.1 Importo massimo accordato senza emendamento

L'importo massimo accordato è di Euro **256.440,00** erogato sotto forma di contributo basato su scala di contributi unitari e sul rimborso di costi ammissibili effettivamente sostenuti, secondo le seguenti disposizioni:

- a. Costi ammissibili come specificato nell'Articolo II.16;
- b. Budget approvato come indicato nell'Allegato II;
- c. Regole finanziarie come indicate nell'Allegato III.



I.3.2 Trasferimenti di budget senza emendamento

Fatto salvo l'Art. II.11, e a condizione che il Progetto venga realizzato come descritto nell'Allegato I, il Beneficiario è autorizzato a modificare il budget stimato di cui all'Allegato II, e le relative attività descritte nell'Allegato I, attraverso trasferimenti tra le diverse categorie di budget, senza che questi adeguamenti generino un emendamento all'Accordo ai sensi dell'Articolo II.11, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a. al Beneficiario è consentito trasferire fino al 50% dei fondi assegnati per il supporto organizzativo al supporto individuale e al viaggio per la mobilità degli studenti e/o per la mobilità del personale.

ARTICOLO I.4 – RENDICONTAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

In merito alla rendicontazione e ai pagamenti si applicheranno le seguenti disposizioni:

I.4.1 Primo prefinanziamento

Il prefinanziamento è destinato a fornire al Beneficiario il sostegno finanziario necessario all'avvio delle attività.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo, l'AN dovrà versare al Beneficiario un prefinanziamento pari a Euro **205.152,00**, corrispondente all'80% del contributo indicato all'Articolo I.3.1.

4

I.4.2 Rapporti Intermedi e ulteriori prefinanziamenti

Entro il **30 maggio 2016** il Beneficiario deve compilare un Rapporto Intermedio sullo stato di realizzazione/implementazione del Progetto, all'interno del Mobility Tool+ (se disponibile), relativo al periodo compreso tra la data di inizio delle attività progettuali, specificata nell'Articolo I.2.2, alla data di presentazione del Rapporto stesso.

Laddove dal Rapporto Intermedio emerga che il Beneficiario abbia utilizzato almeno il 70% del primo prefinanziamento ricevuto, il suddetto Rapporto verrà considerato come richiesta di pagamento di un ulteriore prefinanziamento e dovrà specificare l'ammontare richiesto fino a Euro **51.288,00** corrispondente al 20% del contributo totale indicato nell'Articolo I.3.1.

Laddove dal Rapporto Intermedio emerga che sia stato utilizzato meno del 70% del primo prefinanziamento ricevuto, il Beneficiario deve presentare un ulteriore Rapporto Intermedio una volta che almeno il 70% dell'ammontare del primo prefinanziamento pagato è stato utilizzato, che sarà considerato come richiesta di pagamento del secondo prefinanziamento e dovrà specificare l'ammontare richiesto pari a Euro **51.288,00** corrispondente al 20% del contributo indicato nell'Articolo I.3.1.



Fatti salvi gli Articoli II.17.2 e II.17.3 ed a seguito dell'approvazione del Rapporto Intermedio da parte dell'AN, quest'ultima pagherà al Beneficiario il secondo prefinanziamento entro 60 giorni dal ricevimento del Rapporto Intermedio compilato nel Mobility Tool+ (se disponibile).

Quando dal primo Rapporto Intermedio emerge che il Beneficiario non è in grado di utilizzare il contributo indicato nell'Articolo I.3.1 entro il periodo contrattuale definito all'Articolo I.2.2, l'AN effettua di conseguenza un emendamento riducendo l'importo accordato e, nel caso in cui il contributo ridotto è inferiore all'importo del prefinanziamento erogato al Beneficiario fino a tale data, ai sensi dell'Articolo II.19, l'AN richiederà al Beneficiario il rimborso dell'importo del prefinanziamento erogato in eccesso.

I.4.3 Rapporto Finale e richiesta del pagamento del saldo

Entro 60 giorni dalla data di conclusione del Progetto di cui all'Articolo I.2.2, il Beneficiario deve compilare un Rapporto Finale sulla realizzazione del Progetto all'interno del Mobility Tool+. Tale Rapporto dovrà contenere le informazioni necessarie a giustificare l'importo richiesto sulla base dei contributi unitari, laddove il contributo accordato abbia assunto forma di rimborso di contributi unitari, o dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, a norma dell'Articolo II.16 e dell'Allegato III.

Il Rapporto Finale è considerato come la richiesta da parte del Beneficiario del pagamento del saldo.

Il Beneficiario dovrà dichiarare che le informazioni fornite nella richiesta di pagamento del saldo siano complete, attendibili e veritiere. Il Rapporto Finale deve, inoltre, attestare che i costi sostenuti possano essere considerati ammissibili in conformità all'Accordo e che la richiesta di pagamento sia supportata da idonei documenti giustificativi, che dovranno essere prodotti in sede di controlli o audit, come indicato all'Articolo II.20.

I.4.4 Pagamento del saldo

Il pagamento del saldo, che non può essere reiterato, è destinato a rimborsare oppure a coprire, successivamente alla data di fine Progetto stabilita all'Articolo I.2.2, la rimanente parte dei costi ammissibili sostenuti dal Beneficiario per la realizzazione del Progetto.

Fatti salvi gli Articoli II.17.2 e II.17.3, l'AN dovrà versare al Beneficiario l'importo dovuto, a titolo di saldo, entro 60 giorni di calendario dalla data di acquisizione dei documenti che costituiscono il Rapporto Finale.

Tale importo sarà determinato a seguito dell'approvazione del Rapporto Finale e in conformità a quanto precisato nel comma che segue. L'approvazione del Rapporto Finale non implicherà il riconoscimento della regolarità né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in esso contenute.



L'importo del saldo sarà determinato detraendo dall'importo finale del dell'Accordo, determinato a norma dell'Articolo II.18, l'importo totale del prefinanziamento già erogato. Qualora l'importo totale dei pagamenti effettuati sia superiore all'importo finale dell'Accordo, determinato a norma dell'Articolo II.18, il pagamento del saldo può assumere la forma di una richiesta di rimborso, come previsto dall'Articolo II.19.

I.4.5 Mancato invio della documentazione

Qualora il Beneficiario non presenti il Rapporto Intermedio o il Rapporto Finale, l'AN invierà un sollecito formale entro 15 giorni di calendario dalla data di scadenza. Nel caso in cui il Beneficiario non trasmetta la documentazione richiesta entro i 30 giorni di calendario successivi alla data del sollecito, l'AN si riserva il diritto di recedere dall'Accordo ai sensi dell'Articolo II.15.2.1(b), e di richiedere il rimborso dell'intero ammontare del prefinanziamento erogato, in conformità all'Articolo II.19.

I.4.6 Lingua utilizzata per richiedere pagamenti e rapporti

Il Beneficiario è tenuto a presentare tutte le richieste di pagamento e i Rapporti, Intermedio e Finale, in lingua italiana.

I.4.7 Conversione dei costi sostenuti in un'altra moneta in Euro

In deroga all'Articolo II.17.6, qualsiasi conversione in euro dei costi sostenuti in altre valute deve essere effettuata dal Beneficiario al tasso di cambio mensile stabilito dalla Commissione Europea e pubblicato sul suo sito Internet², applicabile il giorno in cui l'Accordo è firmato dall'ultima delle due parti.

ARTICOLO I.5 - CONTO CORRENTE BANCARIO PER I PAGAMENTI

Tutti i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente del Beneficiario le cui coordinate sono di seguito riportate:

Nome della banca: _____

Indirizzo della filiale: _____

Denominazione esatta del titolare del conto: _____

Numero completo del Conto di Tesoreria Unica (se applicabile)*: _____

Codice IBAN: _____

*I Beneficiari assoggettati al sistema di Tesoreria Unica dovranno comunicare anche il numero di conto di Tesoreria Unica.

² http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm





Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE



indire

Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa

ARTICOLO I.6 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

I.6.1 Organo preposto al controllo dei dati

In conformità all'Articolo II.6, il responsabile del trattamento dei dati è l'Agenzia Nazionale.

I.6.2 Comunicazioni all' Agenzia Nazionale

Qualsiasi comunicazione del Beneficiario destinata all'Agenzia deve essere inviata al seguente indirizzo:

Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire
Via Cesare Lombroso 6/15
50134 Firenze
erasmus_plus@pec.it

I.6.3 Comunicazione al Beneficiario

Qualsiasi comunicazione da parte dell'Agenzia al Beneficiario sarà inviata al seguente indirizzo:

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
PIAZZA MARINA 61
90133 PALERMO

Indirizzo pec: _____

L'Agenzia Nazionale potrà trasmettere documenti e note informative anche attraverso DYNERS, il sistema di scambio elettronico sviluppato dall'AN, disponibile alla pagina web <http://www.programmallp.it/erasmus/dyners/> e al quale si accede utilizzando le credenziali riservate (login e la password) inviate dall'AN. In questo caso, il secondo comma dell'articolo II.2.1 e il secondo comma dell'articolo II.2.2 non si applicano.

ARTICOLO I.7 - PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI

Il Beneficiario deve porre in essere procedure efficaci e sistemi volti a garantire la sicurezza e la tutela dei partecipanti al Progetto.

Il Beneficiario deve garantire una adeguata copertura assicurativa ai partecipanti coinvolti in attività di mobilità all'estero.



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE



indire

Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa

ARTICOLO I.8 - NORMATIVA APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

I.8.1 L'Accordo è disciplinato dalla legislazione italiana.

I.8.2 Il Foro competente, stabilito a norma della legislazione nazionale applicabile, ha giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia tra l'AN e il Beneficiario riguardante l'interpretazione, l'applicazione o la validità del presente Accordo, qualora tali controversie non possano essere risolte in via amichevole.

Un'azione legale può essere intentata contro un atto dell'AN entro 60 giorni davanti al Tribunale di Firenze in conformità al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo).

ARTICOLO I.9 - ULTERIORI DISPOSIZIONI SULL'UTILIZZO DEI RISULTATI (INCLUSI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)

In aggiunta alla disposizione di cui all'Articolo I.8.3, qualora il Beneficiario produca materiali didattici nell'ambito dell'implementazione del Progetto, tali materiali potranno essere resi disponibili attraverso Internet, gratuitamente e nella forma di open licenses³.

ARTICOLO I.10 - UTILIZZO DI IT TOOLS

8

I.10.1 Mobility Tool+

Il Beneficiario è tenuto ad utilizzare la piattaforma web Mobility Tool+ per registrare tutte le informazioni relative alle attività di mobilità realizzate, incluse quelle non finanziate da contributi dell'UE (*zero-grant*) per l'intero periodo di mobilità, e per redigere e trasmettere il Rapporto Intermedio (se disponibile nel Mobility Tool+) ed il Rapporto Finale.

Almeno una volta al mese nel corso del progetto di mobilità, il Beneficiario deve inserire e aggiornare tutte le nuove informazioni riguardanti i partecipanti e le attività di mobilità

I.10.2 VALOR - Piattaforma di Disseminazione

Il Beneficiario, al fine di diffondere i risultati del progetto, può utilizzare la Piattaforma di Disseminazione disponibile al sito web <http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/> seguendo le istruzioni fornite in VALOR.

~~~~~  
<sup>3</sup>Open licenses - un modo attraverso cui il proprietario di un lavoro permette ad altri di poter utilizzare la risorsa. Una licenza è associata ad ogni risorsa. Vi sono diverse licenze aperte a seconda della misura dei permessi concessi o delle limitazioni imposte e il Beneficiario è libero di scegliere la licenza specifica da applicare al suo lavoro. Una licenza aperta deve essere associata ad ogni risorsa prodotta. Una licenza aperta non va intesa come un trasferimento di diritti d'autore o di diritti di proprietà intellettuale (*IPR*).



### ARTICOLO I.11 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SUL SUBAPPALTO

In deroga, le disposizioni di cui ai punti (c) e (d) dell'Articolo II.10.2 non si applicheranno.

### ARTICOLO I.12 DISPOSIZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI NON APPLICABILI

Le disposizioni di cui agli Articoli II.16.2.1, II.16.2.3 e II.16.4.2 della parte II – Condizioni Generali del presente Accordo non si applicheranno.

### ARTICOLO I.13 - SUPPORTO AI PARTECIPANTI

Qualora l'attuazione del Progetto richieda la liquidazione di un sostegno finanziario ai partecipanti, il Beneficiario è tenuto fornire tale supporto nel rispetto delle condizioni di cui agli Allegati I e IV, i quali dovranno contenere almeno:

- a. l'importo massimo del sostegno finanziario, che non deve superare euro 60.000 per partecipante;
- b. i criteri per determinare l'importo esatto del sostegno finanziario;
- c. le attività per le quali il partecipante può ricevere il sostegno finanziario, sulla base di un elenco stabilito;
- d. la definizione dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono beneficiare del sostegno finanziario;
- e. i criteri stabiliti per fornire il sostegno finanziario.

9

Il Beneficiario deve gestire l'intero budget per la mobilità tra i Paesi del Programma e i Paesi Partner considerando tutti i costi connessi sia alla mobilità in entrata e che in uscita degli studenti e del personale.

Se il partecipante riceve un altro supporto finanziario oltre ai fondi comunitari Erasmus+, le informazioni riguardanti tale supporto possono essere incluse nell'accordo finanziario stipulato con i partecipanti secondo le istruzioni fornite nel modello di accordo da firmare con il partecipante.

In conformità ai documenti forniti nell'Allegato IV il Beneficiario deve:

- trasferire per intero ai partecipanti alla mobilità il supporto finanziario per le seguenti categorie di spesa: viaggio e supporto individuale ai partecipanti alle attività di mobilità, applicando i massimali dei contributi unitari indicati nell'Allegato III;
- **oppure** fornire ai partecipanti alla mobilità il supporto per le seguenti categorie di spesa: viaggio e supporto individuale nella forma di fornitura del servizio richiesto inerente tali categorie di spesa. In questo caso, il Beneficiario deve garantire che il servizio offerto per il



viaggio, il soggiorno e il corso soddisfino gli standard di qualità e di sicurezza necessari. Questa opzione è consentita solo per il viaggio degli studenti e per le attività di mobilità del personale.

I beneficiari possono scegliere di combinare le due opzioni di cui al paragrafo precedente, garantendo un trattamento equo e paritario a tutti i partecipanti. In tal caso le condizioni applicabili a ciascuna opzione dovranno essere applicate alle categorie di spesa a cui la relativa opzione si riferisce.

#### **ARTICOLO I.14 – VARIAZIONI SENZA EMENDAMENTO**

In deroga all'Art. II.11, al Beneficiario è permesso modificare l'importo concesso senza richiedere un emendamento, nelle seguenti situazioni:

- a. il finanziamento per un determinato insieme di flussi di mobilità con un Paese Terzo è concesso per una durata complessiva e per un dato numero di partecipanti, come specificato negli allegati I e II. Il Beneficiario è libero di impostare la durata delle mobilità, purché siano rispettate la durata minima e la durata massima indicate nella Guida del Programma, e gli eventuali criteri secondari pubblicati dall'AN.
- b. all'interno di un dato insieme di flussi di mobilità con un Paese Terzo, il Beneficiario può organizzare le mobilità per un numero diverso di partecipanti da quelli specificati negli allegati I e II, a condizione che siano rispettate la durata minima e la durata massima indicate nella Guida del Programma, e gli eventuali criteri secondari pubblicati dall'AN.

#### **ARTICOLO I.15 – DISPOSIZIONI ULTERIORI PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

L'AN e la Commissione monitoreranno la corretta attuazione della Carta Erasmus per l'Istruzione Superiore da parte del Beneficiario.

Nel caso in cui il monitoraggio rilevi debolezze, il Beneficiario stabilirà e implementerà un piano d'azione entro i tempi indicati dall'AN o dalla Commissione. In assenza di adeguate e tempestive azioni di rimedio da parte del Beneficiario, l'AN potrà suggerire alla Commissione Europea di sospendere o revocare la Carta Erasmus per l'Istruzione superiore in conformità con le disposizioni della Carta.

#### **ARTICOLO I.16 – TUTTE LE ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE NAZIONALE**

##### **I.16.1 Pagamenti attraverso girofondi tra conti di Tesoreria Unica**

Ai fini dell'attuazione dell'art. 7 commi 33-34 del decreto legge n. 95/2012, e dell'art. 35 commi 8-13 del decreto legge n. 1/2012, i pagamenti a favore di istituti pubblici sottoposti a regime di Tesoreria Unica saranno eseguiti attraverso la procedura del girofondo tra conti di tesoreria unica.



### I.16.2 Comunicazioni a mezzo Pec

In conformità al disposto di cui all'Art. 6, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i., nel caso in cui il Beneficiario sia un ente pubblico, lo scambio di atti e documenti tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC.

Sulla base di quanto indicato nelle Disposizioni Nazionali allegata alla Guida del Programma Erasmus Plus 2015, ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, anche nel caso in cui il Beneficiario abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico lo scambio di atti e documenti tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC.

### I.16.3 Sottoscrizione con firma digitale

Considerato l'Art 6 del Decreto Legge sviluppo bis (Decreto Legislativo n. 179/2012 così come modificato dalla Legge di conversione 221/2012), nel caso in cui il Beneficiario sia un ente pubblico, il presente Accordo dovrà essere sottoscritto con firma digitale da entrambe le parti, pena la nullità dello stesso.

Sulla base di quanto indicato nelle Disposizioni Nazionali allegata alla Guida del Programma Erasmus Plus 2015, ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, anche nel caso in cui il Beneficiario abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico, il presente accordo dovrà essere sottoscritto con firma digitale da entrambe le parti.

### I.16.4 CUP

In base a quanto previsto dall'Art. 11, L. n. 3/2003 e dalla delibera CIPE n. 143/2002 e successive modifiche e integrazioni, la richiesta e il successivo utilizzo di un CUP (Codice Unico di Progetto) sono **sempre obbligatori** nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari.

Il CUP deve essere richiesto direttamente al CIPE da tutti i soggetti pubblici beneficiari di un finanziamento Erasmus+ nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari. Inoltre, allo stesso modo, deve essere richiesto anche dai soggetti privati beneficiari Erasmus+ che svolgono servizi di interesse pubblico quindi equiparati a organismi di diritto pubblico secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2004/18/CE (Art. 1 comma 9). Per "organismo di diritto pubblico" s'intende qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.



Erasmus+

AGENZIA  
NAZIONALE  
INDIRE



indire

Istituto Nazionale di Documentazione,  
Innovazione e Ricerca Educativa

Modello Accordo finanziario (mono Beneficiario) - 2015

Numero accordo: 2015-1-IT02-KA107-014627

## FIRME

**Per il Beneficiario**

**Il Rappresentante Legale**

\_\_\_\_\_

**Luogo**

\_\_\_\_\_

**Per l'AN**

**Il Direttore Generale  
Dott. Flaminio Galli**

**Luogo  
Firenze**



## PARTE II - CONDIZIONI GENERALI

### PARTE A – DISPOSIZIONI LEGALI E AMMINISTRATIVE

#### ARTICOLO II.1 - OBBLIGHI GENERALI DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario:

- a. è responsabile dell'implementazione del Progetto conformemente alle disposizioni e condizioni dell'Accordo;
- b. è responsabile dell'adempimento di ogni obbligo giuridico a lui spettante;
- c. deve informare immediatamente l'AN di qualsiasi cambiamento di cui sia a conoscenza che possa incidere sull'attuazione del Progetto o ritardarlo;
- d. deve comunicare immediatamente all'AN qualsiasi variazione della sua situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o qualsiasi variazione della sua denominazione o ragione sociale, del suo indirizzo o del suo rappresentante legale.

#### ARTICOLO II.2 – COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

13

##### II.2.1 Forma e mezzi di comunicazione

Qualsiasi comunicazione che riguarda l'Accordo o la sua attuazione, deve essere resa per iscritto (in formato cartaceo o elettronico), deve riportare il numero dell'Accordo, e deve essere inviata conformemente alle indicazioni fornite all'Articolo I.6.

Se richiesto da una delle parti, la comunicazione in formato elettronico è confermata dalla versione cartacea firmata in originale, purché la richiesta sia presentata nei tempi previsti. Il mittente dovrà inviare la versione cartacea firmata in originale senza ritardi ingiustificati.

Le comunicazioni ufficiali dovranno essere effettuate con raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, o con mezzi elettronici equivalenti.

##### II.2.2 Data delle comunicazioni

Ogni comunicazione sarà considerata effettuata alla data in cui il destinatario la acquisisce, fatta eccezione il caso in cui l'Accordo stabilisca come data di validità la data di trasmissione della comunicazione stessa.



Erasmus+

AGENZIA  
NAZIONALE  
INDIRE



indire

Istituto Nazionale di Documentazione,  
Innovazione e Ricerca Educativa

Le comunicazioni in formato elettronico sono considerate ricevute dal destinatario alla data di recapito della comunicazione, purché questa sia inviata agli indirizzi elencati all'Articolo I.6. La comunicazione è considerata non recapitata se la parte mittente riceve un messaggio di mancata consegna. In tal caso il mittente dovrà immediatamente provvedere ad inviare nuovamente tale comunicazione a uno degli altri indirizzi elencati all'Articolo I.6. In caso di mancato recapito, il mittente non sarà considerato inadempiente rispetto all'obbligo di inviare tale comunicazione entro un termine stabilito.

La corrispondenza inviata all'AN utilizzando i servizi postali si considera ricevuta alla data in cui viene formalmente registrata dal destinatario indicato all'Articolo I.6.2. Notifiche formali fatte con raccomandata con ricevuta di ritorno od equivalente, o con mezzi elettronici equivalenti, saranno considerate ricevute dal destinatario alla data del ricevimento indicata sulla ricevuta di ritorno o equivalente.

## ARTICOLO II.3 – RESPONSABILITÀ PER DANNI

- II.3.1** L'AN e la Commissione non sono responsabili di eventuali danni arrecati o subiti dal Beneficiario, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a terzi in conseguenza o durante l'implementazione del Progetto.
- II.3.2** Salvo casi di forza maggiore, il Beneficiario è tenuto a risarcire l'AN per i danni subiti a seguito dell'implementazione del Progetto o per il fatto che il Progetto sia stato attuato in modo insoddisfacente, parziale o tardivo.

14

## ARTICOLO II.4 – CONFLITTO DI INTERESSI

- II.4.1** Il Beneficiario prenderà tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi situazione in cui l'attuazione imparziale e regolare dell'Accordo sia compromessa per ragioni inerenti a interessi economici, o per affinità politiche o nazionali, per legami familiari o affettivi o per qualsiasi altro interesse condiviso ("conflitto di interessi").
- II.4.2** Qualsiasi situazione che costituisca o verosimilmente conduca a un conflitto di interessi durante l'attuazione dell'Accordo, dovrà essere comunicata all'AN, per iscritto, senza ritardo. Il Beneficiario adotterà tutti i provvedimenti necessari per rettificare la situazione. L'AN si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano idonei e potrà esigere l'adozione di provvedimenti supplementari entro un termine stabilito.



## ARTICOLO II.5 – OBBLIGO RISERVATEZZA

- II.5.1** La AN e il Beneficiario dovranno trattare con riservatezza ogni informazione e documento, sotto qualsiasi forma, comunicati per iscritto o verbalmente nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo ed esplicitamente segnalati formalmente come "riservati".
- II.5.2** Il Beneficiario è tenuto a non utilizzare informazioni e documenti riservati per fini diversi dall'adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo, salvo diversi accordi scritti con la AN.
- II.5.3** L'AN e il Beneficiario sono vincolati agli obblighi di cui agli Articoli II.5.1 e II.5.2 durante tutta l'attuazione dell'Accordo e per un periodo di cinque anni successivo alla data di pagamento del saldo, a meno che:
- la parte interessata accetti di sollevare anticipatamente l'altra parte dagli obblighi di riservatezza;
  - le informazioni riservate diventino pubbliche per cause che non costituiscono violazione dell'obbligo di riservatezza, attraverso la divulgazione da parte della parte vincolata da tale obbligo;
  - la divulgazione delle informazioni riservate sia imposta dalla legge.

## ARTICOLO II.6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### II.6.1 Trattamento dei dati personali da parte dell'AN e della Commissione

I dati personali nell'Accordo saranno trattati dall'AN secondo le disposizioni previste dalla legge nazionale in materia.

Tutti i dati personali memorizzati sugli strumenti informatici forniti dalla Commissione Europea saranno trattati dall'AN a norma del Regolamento n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

I dati in questione saranno trattati dal responsabile del trattamento dei dati indicato all'Articolo I.6.1 ai soli fini dell'attuazione, della gestione e del controllo dell'Accordo, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organismi aventi funzioni di monitoraggio e controllo o d'ispezione, in applicazione della legislazione nazionale in materia che regola l'Accordo.

Il Beneficiario ha il diritto di accedere ai propri dati personali e di rettificarli. Il Beneficiario potrà rivolgere eventuali domande, relative al trattamento dei propri dati personali, al responsabile del trattamento dei dati indicato all'Articolo I.6.1.



Tutti i dati personali contenuti nell'Accordo saranno trattati dall'AN a norma del Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Il Beneficiario ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante Europeo per la protezione dei dati.

## II.6.2 Trattamento dei dati personali da parte del Beneficiario

Qualora l'Accordo richieda il trattamento di dati personali da parte del Beneficiario, questi può agire solo sotto la supervisione del responsabile del trattamento dei dati indicato all'Articolo I.6.1; in particolare per quanto riguarda gli scopi della gestione dei dati, le categorie di dati che possono essere trattati, i destinatari dei dati e gli strumenti a disposizione dell'interessato per esercitare i suoi diritti.

L'accesso ai dati che il Beneficiario concede al suo personale è limitato a quelli strettamente necessari per l'attuazione, la gestione e il monitoraggio dell'Accordo.

Il Beneficiario si impegna ad adottare le opportune misure tecniche e organizzative di sicurezza, considerati i rischi intrinseci al trattamento e alla natura dei dati personali in questione, al fine di:

- a. evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informativi utilizzati per trattare i dati personali, in particolare:
  - qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei sistemi di raccolta dati;
  - qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione di dati personali memorizzati;
  - ogni utilizzo da parte di persone non autorizzate dei sistemi di trattamento dei dati mediante gli strumenti di trasmissione di dati.
- b. assicurare che gli utenti autorizzati a utilizzare il sistema di gestione dei dati possano accedere esclusivamente ai dati per i quali è stato loro accordato il diritto di accesso.
- c. registrare quali dati personali sono stati comunicati, quando e a chi.
- d. garantire che la gestione dei dati personali per conto di terzi sia effettuato soltanto secondo le modalità prescritte dall'AN.
- e. assicurare che, nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il loro trasferimento nei sistemi di memorizzazione, i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione.
- f. strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari esigenze di protezione dei dati.



## ARTICOLO II.7 – VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE

### II.7.1 Informazioni sui finanziamenti dell'Unione e utilizzo del simbolo dell'Unione Europea

Qualsiasi comunicazione o pubblicazione inerente il Progetto, realizzata dal Beneficiario, anche nel corso di conferenze e seminari, oppure in qualsiasi materiale informativo o promozionale (come opuscoli, volantini, manifesti, presentazioni, ecc.), dovrà riportare che il Progetto beneficia del finanziamento dell'Unione ed espone il simbolo dell'Unione Europea ossia il logo ufficiale e l'identità grafica relativa al Programma Erasmus+, in conformità con le linee guida riguardo all'identità visiva disponibile all'indirizzo [http://ec.europa.eu/dgs/education\\_culture/publ/graphics/identity\\_en.htm](http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.htm) e [http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual\\_identity/pdf/use-emblem\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf).

Il simbolo dell'Unione Europea deve essere adeguatamente evidenziato se mostrato insieme con un altro logo.

L'obbligo di esporre il simbolo dell'Unione Europea non conferisce al Beneficiario il diritto all'utilizzo esclusivo. Il Beneficiario non può appropriarsi del simbolo dell'Unione Europea o di qualsiasi marchio o logo analogo, né mediante la registrazione né mediante altri mezzi.

### II.7.2 Dichiarazione di non responsabilità della AN e della Commissione

Qualsiasi comunicazione o pubblicazione inerente il Progetto, realizzata dal Beneficiario in qualsiasi forma e utilizzando qualsiasi strumento, dovrà riportare che le opinioni espresse sono esclusivamente quelle dell'autore e che l'AN e la Commissione non sono responsabili dell'utilizzo delle informazioni contenute in tale comunicazione o pubblicazione.

## ARTICOLO II.8 - DIRITTI PREESISTENTI E PROPRIETÀ E UTILIZZO DEI RISULTATI (COMPRESI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)

### II.8.1 Proprietà dei risultati da parte del Beneficiario

Salvo diversamente disposto dall'Accordo, la proprietà dei risultati del Progetto, compresi i diritti di proprietà industriale ed intellettuale, nonché delle relazioni e degli altri documenti ad esso attinenti, è attribuita al Beneficiario.

### II.8.2 Diritti preesistenti di proprietà industriale e intellettuale

Qualora esistano diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di terzi, anteriori alla stipula dell'Accordo, il Beneficiario dovrà redigere un elenco che specifichi tutti i diritti di proprietà e di utilizzo relativi a diritti di proprietà industriale e intellettuale preesistenti e lo comunicherà alla AN al più tardi prima dell'inizio delle attività progettuali.



Il Beneficiario dovrà assicurarsi di disporre di tutti i diritti di utilizzo di eventuali preesistenti diritti di proprietà industriale e intellettuale, durante l'attuazione dell'Accordo.

### II.8.3 Diritto di utilizzo dei risultati e dei diritti preesistenti da parte della AN e dell'Unione

Fatte salve le disposizioni degli Articoli II.1 e II.3 e dell'Articolo II.8.1, il Beneficiario concede all'AN e all'Unione il diritto di utilizzare i risultati del Progetto per le seguenti finalità:

- a. uso per finalità proprie, in particolare per l'utilizzo di tali risultati da parte di persone che lavorano per l'AN, per le istituzioni europee, per le agenzie e organismi degli Stati membri, nonché copia e riproduzione integrale o parziale in numero illimitato di copie;
- b. distribuzione al pubblico, in particolare pubblicazione in copie cartacee e in formato elettronico o digitale, pubblicazione su internet, incluso il sito web dell'Unione Europea, come file scaricabile o non scaricabile, trasmissione radiotelevisiva con qualsiasi tipo di tecnica, presentazione o esposizione pubblica, comunicazione attraverso servizi di informazione e stampa, inserimento in banche dati o repertori di ampia consultazione;
- c. traduzione;
- d. conferimento di accesso su richiesta individuale senza diritto di riproduzione o di sfruttamento come disposto dal Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso al pubblico dei documenti del Parlamento Europeo, del Consiglio e della Commissione;
- e. conservazione cartacea, elettronica o in altro formato;
- f. archiviazione in conformità alle norme di gestione dei documenti applicabili all'AN e alla Commissione;
- g. diritto di autorizzare o concedere in licenza a terzi i modi di utilizzo di cui alle lettere b) e c).

Ulteriori diritti di utilizzo da parte dell'AN e dell'Unione possono essere previsti dalle Condizioni Particolari.

Il Beneficiario garantisce all'AN e all'Unione il diritto di utilizzare qualsiasi diritto di proprietà industriale e intellettuale preesistente, che sia stato incluso nei risultati del Progetto. Salvo diversamente specificato nelle Condizioni Speciali, tali diritti preesistenti saranno utilizzati per le stesse finalità e alle stesse condizioni applicabili ai diritti all'uso dei risultati del Progetto.

Le informazioni sul titolare del copyright saranno rese note qualora il risultato sia divulgato dall'AN e dall'Unione. Le informazioni del copyright saranno visualizzate come di seguito indicato: "© -anno - nome del titolare del copyright. Tutti i diritti riservati. Concessi a - nome dell'Agenzia Nazionale - alle sue condizioni" oppure "© - anno - nome del titolare del copyright. Tutti i diritti riservati. Concessi all'Unione Europea alle sue condizioni".



## **ARTICOLO II.9 - AGGIUDICAZIONE DI APPALTI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**II.9.1** Qualora la realizzazione del Progetto richieda l'acquisto di beni, lavori o servizi, il Beneficiario aggiudicherà l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, o, se del caso, a quella che offre il prezzo più basso. In tal modo, si eviterà qualsiasi conflitto di interessi.

Un Beneficiario che agisce in qualità di amministrazione aggiudicatrice ai sensi della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, o un ente aggiudicatore ai sensi della Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE devono rispettare le norme nazionali applicabili in materia di appalti pubblici.

**II.9.2** Il Beneficiario resta l'unico responsabile dell'attuazione del Progetto e del rispetto delle disposizioni dell'Accordo. Il Beneficiario dovrà garantire che qualsiasi contratto di appalto conterrà disposizioni volte a stabilire che l'Accordo non conferisce al contraente alcun diritto nei confronti della AN.

**II.9.3** Il Beneficiario deve garantire che le condizioni di cui agli Articoli II.3, II.4, II.5, II.8 e II.27 siano applicate anche nei confronti del contraente.

## **ARTICOLO II.10 - SUBAPPALTO DI ATTIVITÀ CHE COSTITUISCONO PARTE DEL PROGETTO**

**II.10.1** Per "subappalto" si intende un contratto di appalto ai sensi dell'Articolo II.9, che ha per oggetto l'esecuzione da parte di terzi di attività, che sono previste dal Progetto, come descritto nell'Allegato I.

**II.10.2** Il Beneficiario può subappaltare attività previste dal Progetto purché, oltre alle condizioni stabilite all'Articolo II.9 e alle Condizioni Particolari, siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il subappalto riguardi solo la realizzazione di una parte limitata del Progetto;
- b. il ricorso al subappalto sia giustificato in considerazione della natura del Progetto e nei limiti di ciò che è necessario per la sua realizzazione;
- c. i costi stimati del subappalto siano chiaramente identificabili nel budget approvato di cui all'Allegato II;
- d. qualsiasi ricorso al subappalto, se non previsto all'Allegato I, sia comunicato dal Beneficiario e approvato dall'AN, fatto salvo l'Articolo II.11.2;
- e. il Beneficiario garantisce che le condizioni di cui all'articolo II.7 siano applicabili anche al subappaltatore.



## ARTICOLO II.11 – EMENDAMENTI ALL’ACCORDO

- II.11.1** Qualsiasi modifica all’Accordo deve essere formalizzata per scritto.
- II.11.2** Un emendamento non può avere lo scopo o l’effetto di apportare modifiche all’Accordo che mettano in discussione la decisione di attribuzione del contributo o che siano contrarie al principio della parità di trattamento dei candidati.
- II.11.3** Qualsiasi richiesta di emendamento deve essere debitamente giustificata e deve essere inviata all’altra parte in tempo utile prima che produca i suoi effetti, e in ogni caso un mese prima della scadenza del periodo di cui all’Articolo I.2.2, salvo casi debitamente giustificati dalla parte che richiede l’emendamento e accettati dalla controparte.
- II.11.4** Gli emendamenti entreranno in vigore alla data della firma dell’ultima parte o, diversamente, alla data di approvazione della richiesta di emendamento.  
Le modifiche all’Accordo diventano effettive alla data convenuta dalle parti o, in assenza di una data concordata, alla data di entrata in vigore dell’Emendamento.

## ARTICOLO II.12 – CESSIONE DEL CREDITO A TERZI

- II.12.1** I crediti e i pagamenti che il Beneficiario vanta nei confronti della AN, a titolo dell’Accordo, non possono essere ceduti a terzi, tranne in casi debitamente giustificati.  
La cessione produrrà i suoi effetti soltanto nel caso in cui l’AN abbia proceduto ad autorizzare la relativa richiesta scritta e motivata formulata dal Beneficiario. In assenza di tale accettazione o in caso d’inosservanza delle condizioni in essa previste, la cessione non produce alcun effetto nei confronti della AN.
- II.12.2** In nessun caso la cessione solleva il Beneficiario dai suoi obblighi nei confronti dell’AN.

## ARTICOLO II.13 – FORZA MAGGIORE

- II.13.1** Con *"forza maggiore"* si intende qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse o di un subappaltatore, di un’entità affiliata o di terzi partecipanti all’attuazione del Progetto, che impedisca ad una delle parti di adempiere a qualsiasi loro obbligo ai sensi dell’Accordo e risulti inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non possono essere considerati casi di forza maggiore il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro fornitura, a meno che non siano la conseguenza diretta di un caso di forza maggiore, né vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.



**II.13.2** La parte interessata da una situazione di *forza maggiore* dovrà darne immediata comunicazione formale all'altra, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione.

**II.13.3** Le parti devono adottare le misure necessarie per limitare i danni per causa di forza maggiore e devono fare del loro meglio per riprendere quanto prima l'attuazione del Progetto.

**II.13.4** La parte che si trova in una situazione di forza maggiore non è considerata inadempiente qualora non abbia rispettato gli obblighi derivanti dall'attuazione dell'Accordo.

## **ARTICOLO II.14 - SOSPENSIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

### **II.14.1 Sospensione dell'attuazione da parte del Beneficiario**

**II.14.1.1** Il Beneficiario può sospendere l'attuazione del Progetto o di qualsiasi parte di esso, qualora circostanze eccezionali rendano impossibile o eccessivamente difficoltosa tale attuazione, in particolare per cause di forza maggiore. Il Beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente tale sospensione all'AN, fornendo tutte le motivazioni e precisazioni necessarie e indicando la data presunta di ripresa delle attività.

A meno che l'Accordo non venga risolto in conformità dell'Articolo II.15.1 o ai punti (b) e (c) dell'Articolo II.15.2.1, non appena le circostanze rendano possibile riprendere la realizzazione del Progetto, il Beneficiario dovrà darne tempestiva comunicazione all'AN e presentare una richiesta di Emendamento all'Accordo come previsto all'Articolo II.14.3.

### **II.14.2 Sospensione dell'attuazione da parte dell'AN**

**II.14.2.1** L'AN può sospendere l'attuazione del Progetto o di parte di esso:

- a. se l'AN ha la prova che il Beneficiario ha commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi nel corso della procedura di attribuzione o nell'attuazione dell'Accordo, oppure se il Beneficiario non adempie ai propri obblighi indicati nell'Accordo;
- b. se l'AN sospetta che il Beneficiario ha commesso errori sostanziali, irregolarità, frode o violazione degli obblighi nel corso della procedura di attribuzione o nell'attuazione dell'Accordo e ha necessità di verificare se siano stati effettivamente commessi.

**II.14.2.2** Prima di sospendere l'attuazione del Progetto, l'AN comunica ufficialmente la sua intenzione al Beneficiario, specificandone i motivi e, nei casi di cui al punto (a) dell'Articolo II.14.2.1, le condizioni necessarie per riprenderne l'attuazione. Il Beneficiario è invitato a presentare le sue osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.



Se l'AN, dopo aver esaminato le osservazioni ricevute dal Beneficiario, accetta di interrompere la procedura di sospensione, dovrà darne formale comunicazione al Beneficiario.

Nel caso in cui l'AN non abbia ricevuto alcuna osservazione o, nonostante le osservazioni ricevute, decida di proseguire con la procedura di sospensione, essa può sospendere l'attuazione del Progetto dandone formale comunicazione al Beneficiario, specificandone i motivi e, di cui all'Articolo II.14.2.1, lettera a), le condizioni definitive per riprendere l'implementazione del Progetto, ovvero, nel caso di cui all'Articolo II.14.2.1, lettera b), la data indicativa del completamento della necessaria verifica.

La sospensione diventa effettiva alla data in cui il Beneficiario riceve la comunicazione, oppure a una data successiva, opportunamente indicata nella comunicazione.

Al fine di riprendere l'attuazione del Progetto, il Beneficiario si impegna a soddisfare quanto prima le condizioni notificate e comunica all'AN ogni progresso compiuto in tal senso.

A meno che l'Accordo non venga rescisso come previsto dall'Articolo II.15.1 o dai punti (b) o (h) dell'Articolo II.15.2.1, l'AN, una volta verificato che tutte le condizioni per riprendere la realizzazione del Progetto siano state soddisfatte, o una volta effettuate tutte le verifiche necessarie, anche attraverso controlli in loco, ne dà comunicazione ufficiale al Beneficiario ed lo invita a presentare una richiesta di emendamento all'Accordo a norma dell'Articolo II.14.3.

### II.14.3 Effetti della sospensione

Qualora sia possibile riprendere l'attuazione del Progetto e l'Accordo non è stato rescisso, dovrà essere fatto un emendamento all'Accordo come previsto all'Articolo II.11 per stabilire la data entro la quale riprendere l'attuazione del Progetto, prorogarne la durata e/o apportare le modifiche eventualmente necessarie per adeguare il Progetto alle nuove condizioni di attuazione.

Sulla base di quanto previsto dal primo comma, la sospensione si considera revocata a decorrere dalla data di ripresa del Progetto concordata tra le parti. Tale data può essere antecedente a quella di entrata in vigore dell'emendamento.

Gli eventuali costi sostenuti dal Beneficiario, durante il periodo di sospensione, per l'attuazione del Progetto sospeso o per la parte di Progetto sospeso, non saranno rimborsati né coperti dal contributo.

Il diritto dell'AN di sospendere l'attuazione del Progetto non pregiudica il suo diritto di procedere alla risoluzione dell'Accordo di cui all'Articolo II.15.2 né il suo diritto di ridurre il contributo o di recuperare gli importi erogati indebitamente, a norma rispettivamente degli Articoli II.18.4 e II.19.

Nessuna delle parti può chiedere risarcimenti alla controparte per l'avvenuta sospensione.



## ARTICOLO II.15 - RESCISSIONE DELL'ACCORDO

### II.15.1 Rescissione dell'Accordo da parte del Beneficiario

In casi debitamente giustificati il Beneficiario può recedere dall'Accordo dandone formale notifica all'AN precisando chiaramente le ragioni e la data in cui la rescissione avrà effetto. La notifica formale dovrà essere inviata prima che la rescissione produca i suoi effetti.

Qualora non siano indicati i motivi o se la AN ritenesse che i motivi adottati non giustificano la rescissione, l'AN dovrà comunicare formalmente al Beneficiario che la rescissione non è motivata e che l'Accordo è stato risolto in modo improprio, con le conseguenze previste nel terzo comma dell'Articolo II.15.3.

### II.15.2 Rescissione dell'Accordo da parte dell'AN

#### II.15.2.1 L'AN può decidere di rescindere l'Accordo nelle seguenti circostanze:

- a. nel caso di un cambiamento della situazione legale, finanziaria, tecnica, organizzativa o di proprietà del Beneficiario che possa intaccare in maniera sostanziale l'attuazione dell'Accordo o che possa mettere in discussione la decisione di attribuzione del contributo;
- b. nel caso in cui il Beneficiario non realizzi il Progetto conformemente a quanto indicato nell'Allegato I o non adempia ad un ulteriore suo obbligo sostanziale previsto dall'Accordo;
- c. in caso di forza maggiore, notificata a norma dell'Articolo II.13, o in caso di sospensione da parte del Beneficiario per circostanze eccezionali, notificata a norma dell'Articolo II.14, qualora risulti impossibile riprendere l'attuazione o qualora le modifiche necessarie all'Accordo siano tali da mettere in discussione la decisione di assegnazione del contributo comunitario o da determinare disparità di trattamento dei candidati;
- d. se il Beneficiario è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali o se è in corso nei suoi confronti un procedimento di questo tipo;
- e. nel caso in cui il Beneficiario o altra persona ad esso correlata, come definita nel secondo comma, sia implicato in reati comprovati inerenti la condotta professionale;
- f. se il Beneficiario non abbia assolto gli obblighi previdenziali e assistenziali o gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legge dello Stato in cui esso ha sede o dello Stato in cui è realizzato il Progetto;



- g. nel caso in cui l'AN abbia prove concrete che il Beneficiario o qualsiasi altra persona ad esso correlata, come definita nel secondo comma, è implicato in reati di frode, corruzione, partecipazione ad una organizzazione criminale, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione;
- h. nel caso in cui l'AN abbia prove concrete che il Beneficiario o qualsiasi altra persona ad esso correlata, come definita nel secondo comma, sia incorso in errori sostanziali, irregolarità o frodi nella procedura di attribuzione del contributo o dell'attuazione dell'Accordo, incluso il caso di dichiarazioni mendaci o di omissione di informazioni necessarie ai fini dell'attribuzione del contributo oggetto dell'Accordo.

Ai fini dell'applicazione delle lettere e), g) e h), per "persona collegata" si intende qualsiasi persona fisica avente il potere di rappresentare il Beneficiario o di prendere decisioni per suo conto.

**II.15.2.2** Prima procedere alla rescissione dell'Accordo, l'AN dovrà notificare al Beneficiario la sua intenzione di recedere specificandone i motivi ed invitandolo a presentare le sue osservazioni entro 45 giorni dalla ricezione della suddetta notifica, nonché, nel caso di cui all'Articolo II.15.2.1, lettera b), a informare l'AN in merito ai provvedimenti presi per assicurare il rispetto degli obblighi impostigli dall' Accordo.

Qualora a seguito di attento esame delle osservazioni ricevute, l'AN decidesse di interrompere la procedura di rescissione, provvederà ad informarne ufficialmente il Beneficiario.

Nel caso in cui alcuna osservazione sia stata prodotta o, nonostante le osservazioni presentate dal Beneficiario, l'AN decida di proseguire con la procedura di rescissione dell'Accordo, provvederà a darne formale comunicazione al Beneficiario, specificandone i motivi.

Nei casi di cui ai punti a), b), d) e f) dell'Articolo II.15.2.1, la notifica ufficiale dell'AN dovrà specificare la data in cui la rescissione è effettiva. Nei casi di cui ai punti c), e), g) e h) dell'Articolo II.15.2.1, la rescissione sarà effettiva dal giorno successivo alla data in cui il Beneficiario ha ricevuto la notifica ufficiale.

### II.15.3 Effetti della rescissione

In caso di rescissione dell'Accordo, i pagamenti da parte dell'AN saranno limitati all'importo determinato conformemente all'Articolo II.18 sulla base dei soli costi ammissibili sostenuti dal Beneficiario e del livello effettivo di realizzazione del Progetto alla data in cui la rescissione diventa effettiva. Non verranno presi in considerazione gli impegni già assunti, ma la cui esecuzione è prevista dopo la data di rescissione. Il Beneficiario ha 60 giorni dalla data in cui la rescissione dell'Accordo diventa effettiva, a norma degli Articoli II.15.1 e II.15.2.2, per presentare richiesta di pagamento del saldo conformemente all'Articolo I.4.3. Se la richiesta del pagamento del saldo non viene effettuata entro il termine stabilito, l'AN non rimborserà né coprirà i costi non inclusi nei



Rapporti, Intermedio o Finale, da essa approvati. Conformemente all'Articolo II.19, l'AN richiederà il rimborso di ogni importo già versato il cui utilizzo non sia giustificato dai Rapporti, intermedio e finale.

Nel caso in cui l'AN, a norma dell'Articolo II.15.2.1, lettera b), proceda alla rescissione dell'Accordo perché il Beneficiario non ha presentato la richiesta di pagamento e, previo sollecito, non ha comunque ottemperato a tale obbligo entro il termine stabilito dall'Articolo I.4.5, si applica il primo comma, fatto salvo quanto segue:

- a. non saranno accordati ulteriori termini, dalla data in cui la rescissione dell'Accordo diventa effettiva, per presentare la domanda di pagamento del saldo, da parte del Beneficiario, conformemente all'Articolo I.4.3; e
- b. l'AN non rimborserà né coprirà eventuali costi sostenuti dal Beneficiario fino alla data di rescissione o fino alla scadenza del periodo stabilito all'Articolo I.2.2, se anteriore, non giustificati e non inclusi nei Rapporti, Intermedio e Finale.

Oltre alle disposizioni del primo e secondo comma, è stabilito che, in caso di rescissione indebita dell'Accordo da parte del Beneficiario, ai sensi dell'Articolo II.15.1, o in caso di rescissione dell'Accordo da parte dell'AN per i motivi di cui all'Articolo II.15.2.1, lettere b), e), g), e h), l'AN può, conformemente all'Articolo II.18.4 e all'Articolo II.19, ridurre l'importo del contributo o recuperare gli importi erogati indebitamente, in proporzione alla gravità delle lacune constatate e dopo aver consentito al Beneficiario di presentare osservazioni.

Nessuna delle parti avrà diritto al risarcimento a seguito della rescissione da parte della controparte.



## PARTE B – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

### ARTICOLO II.16 – COSTI AMMISSIBILI

#### II.16.1 Condizioni per i contributi unitari

Qualora il contributo accordato assuma la forma di contributo unitario, il numero di unità, sulle quali esso è calcolato, deve rispettare le seguenti condizioni:

- a. le unità devono essere effettivamente utilizzate o prodotte nel periodo di cui all'Articolo I.2.2.;
- b. le unità devono essere necessarie per l'attuazione del Progetto o da esso prodotte;
- c. il numero di unità deve essere identificabile e verificabile, ed in particolare supportato dalla documentazione di cui all'Articolo II.16.2.

#### II.16.2 Calcolo dei contributi unitari

##### II.16.2.1 Azione Chiave 1 – Istruzione Scolastica /Educazione degli adulti

Non Applicabile

##### II.16.2.2 Azione Chiave 1 – Istruzione superiore

#### Mobilità del personale

##### A. Viaggio

- a. Calcolo dell'importo del contributo: l'importo del contributo è calcolato moltiplicando il numero dei partecipanti per il contributo unitario applicabile alla fascia di distanza di pertinenza, come specificato nell'allegato III dell'Accordo. Il contributo unitario per fascia di distanza rappresenta l'importo dell'Accordo per la tratta di andata e ritorno tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione.
- b. Evento determinante: l'evento che dà diritto al contributo è l'effettiva realizzazione della mobilità e dello svolgimento del viaggio rendicontato da parte del partecipante.
- c. Documenti giustificativi:
  - Per i viaggi tra l'organizzazione di invio e l'organizzazione ospitante: prova della effettiva presenza alle attività svolte all'estero che può assumere la forma di una dichiarazione firmata dall'organizzazione di accoglienza, con precisa indicazione del nome del partecipante, lo scopo dell'attività, la data di inizio e fine;



- In caso di viaggi da un luogo diverso da quello in cui l'organizzazione di invio ha sede e/o di viaggi in un luogo diverso da quello in cui ha sede l'organizzazione ospitante, che comporta una variazione della fascia chilometrica l'itinerario di viaggio effettivo deve essere giustificato dai biglietti di viaggio o fatture, da cui si evince il luogo di partenza e il luogo di arrivo.

## B. Supporto individuale

- a. Calcolo dell'importo del contributo: l'importo del contributo è calcolato, per ogni partecipante, moltiplicando il numero di giorni/mesi di permanenza all'estero per il contributo unitario in vigore per giorno/mese attribuito al paese di destinazione in questione, come specificato nell'Allegato III dell'Accordo.
- b. Evento determinate: l'evento che dà diritto al contributo è l'effettiva realizzazione della mobilità all'estero da parte del partecipante.
- c. Documenti giustificativi: prova della effettiva presenza alle attività svolte all'estero che può assumere la forma di una dichiarazione firmata dall'organizzazione ospitante, con precisa indicazione del nome del partecipante, lo scopo dell'attività, la data di inizio e fine.

## Mobilità degli studenti

### A. Viaggio

I contributi unitari per il viaggio tra i Paesi del Programma e i Paesi Partner sono applicabili per tutti i viaggi tra i Paesi del Programma e i Paesi Partner.

- a. Calcolo dell'importo del contributo: l'importo del contributo è calcolato moltiplicando il numero di studenti in uscita per il contributo unitario applicabile alla fascia di distanza di pertinenza, come specificato nell'allegato III dell'Accordo. Il contributo unitario per fascia di distanza rappresenta l'importo dell'Accordo per la tratta di andata e ritorno tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione.
- b. Evento determinante: l'evento che dà diritto al contributo è l'effettiva realizzazione della mobilità e dello svolgimento del viaggio rendicontati da parte dello studente.
- c. Documenti giustificativi:
  - Prove documentali rilasciate dall'organizzazione ospitante, che specificano:
    - il nome dello studente,
    - la data di inizio e di fine dell'attività di mobilità all'estero nel seguente modello:
    - *Transcript of Records* (o dichiarazione allegata ad esso) in caso di mobilità per studio
  - In caso di viaggi da un luogo diverso da quello in cui l'organizzazione di invio ha sede e/o di viaggi in un luogo diverso da quello in cui ha sede l'organizzazione ospitante, che



comporta una variazione della fascia chilometrica, l'itinerario di viaggio effettivo deve essere giustificato dai biglietti di viaggio o fatture, da cui si evinca il luogo di partenza e il luogo di arrivo.

## B. Supporto individuale

- a. Calcolo dell'importo del contributo: il contributo è calcolato moltiplicando per ogni studente, il numero di mesi per il contributo unitario mensile riferito al paese ospitante, come specificato nell'Allegato III dell'Accordo. Nel caso di mesi incompleti, l'importo del contributo è calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del contributo unitario mensile.
- b. Evento determinante: l'evento che dà diritto al contributo è l'effettiva realizzazione dell'attività all'estero da parte dello studente.
- c. Documenti giustificativi  
Prove documentali rilasciate dall'organizzazione ospitante, che specificano:
  - il nome dello studente,
  - data di inizio e di fine dell'attività di mobilità all'estero nel seguente modello:
    - *Transcript of Records* (o dichiarazione allegata ad esso) in caso di mobilità per studio;

## Mobilità degli studenti e del personale

### A. Supporto organizzativo

- a. Calcolo dell'importo del contributo: l'importo del contributo è calcolato moltiplicando il numero totale di partecipanti alle attività di mobilità per il contributo unitario applicabile come specificato nell'allegato III dell'accordo. Il numero totale di partecipanti considerati per il calcolo del supporto organizzativo include il numero degli studenti e del personale che hanno svolto la mobilità in entrata e in uscita indicati nell'allegato II. Il Beneficiario può richiedere all'AN un ulteriore sostegno organizzativo per i partecipanti con un contributo comunitario Erasmus+ pari a zero (zero-grant). Eventuali accompagnatori sono esclusi dal numero totale di persone da considerare per il calcolo del supporto organizzativo
- b. Evento determinante: l'evento che dà diritto al contributo è l'effettiva realizzazione dell'attività all'estero da parte dei partecipanti.
- c. Documenti giustificativi: prova della partecipazione all'attività all'estero come specificato per il "supporto individuale" di cui sopra.



### II.16.2.3 Azione Chiave 2 – Partenariati Strategici

Non applicabile

### II.16.3 Condizioni per il rimborso dei costi reali

Nel caso in cui il contributo assuma la forma di un rimborso dei costi reali, si applicano le seguenti condizioni:

- a. siano sostenuti dal Beneficiario;
- b. siano sostenuti nel periodo di cui all'Articolo I.2.2.;
- c. siano indicati nel *Budget approvato* di cui all'Allegato II o ammissibili a seguito di trasferimenti di budget in linea con quanto disposto dall'Articolo I.3.2;
- d. siano sostenuti in relazione al Progetto come descritto nell'Allegato I e siano necessari per la sua implementazione;
- e. siano identificabili e verificabili, in particolare siano registrati nelle scritture contabili del Beneficiario e siano determinati secondo i principi contabili applicabili nel Paese in cui ha sede il Beneficiario e secondo le procedure di contabilità analitica del Beneficiario;
- f. siano conformi alle disposizioni in materia di legislazione fiscale e sociale;
- g. siano ragionevoli, giustificati e conformi al principio di sana gestione finanziaria in particolare per quanto attiene ai principi di economicità ed efficienza;
- h. non siano coperti da un contributo unitario di cui all'Articolo II.16.1.

### II.16.4 Calcolo dei costi reali

#### II.16.4.1 Azione chiave 1 – Istruzione superiore

##### A. Supporto per bisogni speciali

- a. Calcolo dell'importo del contributo: il contributo consiste in un rimborso del 100% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- b. Costi ammissibili: costi direttamente collegati ai partecipanti con disabilità e agli accompagnatori (inclusi i costi relativi al viaggio e al soggiorno, se giustificati, e purché non siano già stati richiesti precedentemente nelle categorie di budget relative al viaggio e al supporto individuale) e che vanno ad aggiungersi ai contributi unitari di cui all'Articolo II.16.1.
- c. Documenti giustificativi: fatture delle spese effettivamente sostenute, con precisa indicazione di denominazione e indirizzo dell'organizzazione che emette la fattura, importo, valuta e data della fattura.



## B. Costi eccezionali

- a. Calcolo dell'importo del contributo: il contributo consiste in un rimborso del 750% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti (per una garanzia finanziaria laddove richiesta dall'AN).
- b. Costi ammissibili: costi relativi alla garanzia finanziaria per il pre-finanziamento presentata dal Beneficiario laddove richiesta dall'AN, come specificato nell'Articolo I.4.1 dell'Accordo.
- c. Documenti giustificativi: prova del costo sostenuto rilasciata dall'organizzazione che ha emesso la garanzia a favore del Beneficiario, con precisa indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'organizzazione che ha rilasciato la garanzia, dell'importo e della valuta del costo della garanzia, e infine della data e della firma del Rappresentante Legale dell'organizzazione che ha rilasciato la garanzia.

### II.16.4.2 Azione chiave 2 – Partenariati strategici tra scuole

Non applicabile

### II.16.5 Costi non ammissibili

Oltre ai costi che non rispettano le condizioni di cui agli Articoli II.16.1 e II.16.3, non sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- a. rendite del capitale;
- b. debiti e oneri;
- c. accantonamenti per perdite o eventuali passività future;
- d. interessi passivi;
- e. crediti inesigibili;
- f. perdite connesse alle operazioni di cambio valuta;
- g. costi di apertura e gestione dei conti correnti bancari (inclusi i costi applicati dalla banca del Beneficiario sul trasferimento dei fondi da parte);
- h. i costi dichiarati dal Beneficiario nell'ambito di un altro Progetto finanziato con contributi dell'Unione (compresi i contributi concessi da uno Stato membro e finanziati dal bilancio dell'Unione e i contributi concessi da altri organismi diversi dalla Commissione ai fini dell'utilizzo di fondi dell'Unione); in particolare, i costi indiretti non sono ammissibili nell'ambito di un contributo per un Progetto assegnato al Beneficiario già destinatario di un contributo di funzionamento finanziato dal bilancio dell'Unione durante il periodo in questione;
- i. in caso di noleggio o leasing di attrezzature, il costo di ogni eventuale opzione di acquisto al termine del periodo di noleggio o di leasing;



- j. contributi in natura da parte di terzi;
- k. spese eccessive o sconsigliate;
- l. l'IVA, nei casi in cui il Beneficiario è in grado di recuperarla ai sensi della normativa nazionale applicabile.

## ARTICOLO II.17- ULTERIORI MODALITÀ DI PAGAMENTO

### II.17.1 Garanzia finanziaria

Qualora il pagamento del prefinanziamento sia subordinato al ricevimento di una garanzia finanziaria (fideiussione), quest'ultima deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a. deve essere rilasciata da una banca o da un istituto finanziario riconosciuto oppure, su richiesta del Beneficiario e previa accettazione da parte dell'AN, da altri terzi;
- b. il garante è tale a prima richiesta e non può esigere che l'AN agisca contro il debitore principale (cioè il Beneficiario in questione);
- c. deve rimanere in vigore fino al momento in cui il prefinanziamento è svincolato mediante il pagamento del saldo da parte dell'AN e, nel caso in cui il pagamento del saldo assuma la forma di un rimborso a norma dell'Articolo II.19, per i tre mesi successivi al ricevimento da parte del Beneficiario della richiesta di rimborso ai sensi dell'Articolo II.19.2 secondo comma. L'AN svincola la garanzia entro il mese successivo.

### II.17.2 Sospensione del termine di pagamento

L'AN può sospendere in qualsiasi momento il termine di pagamento di cui agli Articoli I.4.2 e I.4.4 notificando ufficialmente al Beneficiario che la sua richiesta di pagamento non può essere accettata in quanto non conforme alle disposizioni dell'Accordo, oppure perché non supportata da idonei documenti giustificativi, ovvero per l'esistenza di dubbi in merito all'ammissibilità dei costi dichiarati nei Rapporti, Intermedio e Finale.

Il Beneficiario è informato quanto prima dell'eventuale sospensione e dei motivi della stessa.

La sospensione avrà effetto dalla data di invio della notifica da parte dell'AN. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti richiesti, ovvero dalla data di esecuzione delle ulteriori verifiche necessarie, ivi compresi i controlli in loco. Se il periodo di sospensione è superiore a due mesi, il Beneficiario può chiedere all'AN di decidere se confermare o meno la sospensione.

Se il termine di pagamento è stato sospeso a seguito del rifiuto di uno dei Rapporti Intermedi previsti dall'Articolo I.4.2 o del Rapporto finale di cui all'Articolo I.4.3 e i nuovi Rapporti presentati sono anch'essi respinti, l'AN si riserva il diritto di recedere dall'Accordo ai sensi dell'Articolo II.15.2.1(b), con gli effetti di cui all'Articolo II.15.3.



### II.17.3 Sospensione dei pagamenti

L'AN può, in qualsiasi momento durante l'attuazione dell'Accordo, sospendere i pagamenti del prefinanziamento o il pagamento del saldo:

- a. se l'AN ha le prove che il Beneficiario ha commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi durante lo svolgimento della procedura di attribuzione o durante l'attuazione dell'accordo, oppure se il Beneficiario non adempie ai propri obblighi derivanti dall'Accordo;
- b. se l'AN sospetta che il Beneficiario abbia commesso errori sostanziali, irregolarità, frodi o violazione degli obblighi durante lo svolgimento della procedura di attribuzione o durante l'attuazione dell'Accordo e ha necessità di accertare se essi si siano effettivamente commessi.

Prima di sospendere i pagamenti, l'AN comunica formalmente la sua intenzione al Beneficiario, specificandone i motivi e, nei casi di cui al primo comma, lettera a), le condizioni necessarie per la ripresa dei pagamenti. Il Beneficiario è invitato a formulare eventuali osservazioni a entro 30 giorni dal ricevimento di tale notifica.

Se, a seguito dell'esame delle osservazioni presentate dal Beneficiario, l'AN decide di interrompere la procedura di sospensione dei pagamenti, deve comunicare formalmente la decisione al Beneficiario.

Qualora non vengano presentate osservazioni oppure se, nonostante le osservazioni presentate dal Beneficiario, l'AN decida di proseguire la procedura di sospensione di pagamento, deve darne comunicazione ufficiale al Beneficiario, specificando i motivi della sospensione e, nei casi di cui al primo comma, lettera a), anche le condizioni definitive per la ripresa dei pagamenti ovvero, nel caso di cui al primo comma, lettera b), la data indicativa di completamento della necessaria verifica.

La sospensione dei pagamenti ha efficacia dalla data di invio della comunicazione da parte della AN.

Affinché l'AN riprenda i pagamenti, il Beneficiario si impegna a soddisfare quanto prima le condizioni notificate e informa l'AN su ogni progresso compiuto a tal riguardo.

Non appena l'AN ritiene che siano state soddisfatte le condizioni per la ripresa dei pagamenti oppure che sia stata eseguita la necessaria verifica, ivi compresi i controlli in loco, ne dà comunicazione ufficiale al Beneficiario.

Durante il periodo di sospensione dei pagamenti e fatto salvo il diritto di sospendere l'attuazione del Progetto, ai sensi dell'Articolo II.14.1 oppure di procedere alla rescissione dell'Accordo a norma dell'Articolo II.15.1, il Beneficiario non ha il diritto di presentare alcuna richiesta di pagamento.



Le relative richieste di pagamento possono essere presentate appena possibile dopo la ripresa dei pagamenti o possono essere incluse nella prima richiesta di pagamento presentata a seguito della ripresa dei pagamenti in conformità al calendario previsto dagli Articoli I.4.2 e I.4.3.

#### II.17.4 Notifica degli importi dovuti

L'AN comunica formalmente gli importi dovuti, specificando se si tratta di un ulteriore prefinanziamento o del pagamento del saldo. Nel caso di pagamento del saldo, l'AN specifica inoltre l'importo finale del contributo determinato ai sensi dell'Articolo II.18.

#### II.17.5 Interessi di mora

Alla scadenza dei termini di pagamento di cui agli Articoli I.4.2, I.4.3, I.4.4 e II.17.1, e fatti salvi gli Articoli II.17.2 e II.17.3, il Beneficiario ha diritto agli interessi di mora. Gli interessi dovuti non sono considerati ai fini della determinazione dell'importo finale del contributo ai sensi dell'Articolo II.18.3.

Il tasso di interesse applicato è determinato in base alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale applicabile all'Accordo o dalle regole stabilite dall'AN.

In mancanza di tali disposizioni gli interessi da corrispondere sono determinati in base alle seguenti regole:

- a. sulla base del tasso d'interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in Euro ("tasso di riferimento"), maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento è quello in vigore il primo giorno del mese di scadenza dei termini di pagamento; tale tasso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie C.
- b. la sospensione del termine di pagamento ai sensi dell'Articolo II.17.2 o del pagamento da parte della AN a norma dell'Articolo II.17.3 non possono essere considerati ritardo di pagamento.
- c. gli interessi di mora sono dovuti per il periodo che intercorre tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data del pagamento effettivo (inclusa) come stabilito dall'Articolo II.17.7.
- d. in deroga, qualora gli interessi calcolati risultino pari o inferiori a Euro 200,00, essi saranno versati al Beneficiario soltanto previa richiesta presentata entro due mesi dalla data di accredito del pagamento ricevuto in ritardo.



## II.17.6 Valuta per le richieste di pagamento e pagamenti

Tutti i pagamenti da parte dell'AN a favore del Beneficiario saranno effettuati in euro.

Qualora il Beneficiario gestisca la propria contabilità generale in euro, dovrà convertire i costi sostenuti in altra valuta in euro, secondo le sue abituali procedure contabili.

Qualora il Beneficiario gestisca la propria contabilità generale in una valuta diversa dall'euro, dovrà convertire i costi sostenuti in un'altra valuta in Euro, applicando la media dei tassi di cambio giornalieri pubblicati nella serie C della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, determinata in base del periodo di riferimento. Qualora nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea non sia disponibile il tasso di cambio per la valuta in questione, la conversione dovrà essere effettuata applicando la media dei tassi contabili mensili stabiliti dalla Commissione e pubblicati sul suo sito web ([http://ec.europa.eu/budget/contracts\\_grants/info\\_contracts/infoeuro/infoeuro\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/infoeuro_en.cfm)), determinata in base al periodo di riferimento.

## II.17.7 Data di pagamento

I pagamenti dell'AN si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul suo conto corrente a meno che la legislazione nazionale non disponga diversamente.

## II.17.8 Spese di trasferimenti bancari

Per le spese relative ai trasferimenti bancari si applicano le seguenti regole:

- le commissioni bancarie applicate sui bonifici dalla banca dell'AN sono a carico dell'AN;
- le commissioni bancarie applicate sui bonifici dalla banca del Beneficiario sono a carico del Beneficiario;
- tutte le spese relative a bonifici rieseguiti per responsabilità di una delle parti sono a carico della parte che ha causato la riesecuzione del trasferimento.

## ARTICOLO II.18 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO FINALE DEL CONTRIBUTO

### II.18.1 Calcolo dell'importo finale

Fatti salvi gli Articoli II.18.2, II.18.3 e II.18.4, l'importo finale del contributo è determinato come segue:

- ove il contributo assuma la forma di rimborso di costi ammissibili, l'importo è determinato applicando la percentuale di rimborso, di cui al medesimo Articolo, ai costi ammissibili del Progetto approvati dall'AN per le corrispondenti categorie di costi;



- b. ove il contributo assuma la forma di contributo unitario, l'importo è determinato moltiplicando il contributo unitario, di cui al medesimo Articolo, per il numero effettivo di unità approvato dall'AN.

Qualora l'Allegato II preveda una combinazione di diverse forme di contributo, gli importi in questione vengono sommati.

### II.18.2 Importo massimo

L'importo totale versato al Beneficiario dall'AN non può in nessuna circostanza superare l'importo massimo indicato all'Articolo I.3.1.

Qualora l'importo determinato conformemente all'Articolo II.18.1 superi l'importo massimo in questione, l'importo finale del contributo sarà limitato all'importo massimo di cui all'Articolo I.3.1.

### II.18.3 Regole sul divieto del fine di lucro e sulle entrate

**II.18.3.1** Il contributo non può produrre un profitto per il Beneficiario. Per profitto si intende un'eccedenza delle entrate rispetto ai costi ammissibili del Progetto.

**II.18.3.2** Le entrate da prendere in considerazione sono le entrate accertate, generate o confermate alla data in cui il Beneficiario redige il Rapporto Finale con relativa richiesta di pagamento del saldo, e rientranti in una delle due seguenti categorie:

- a. redditi generati dal Progetto; oppure
- b. contributi finanziari assegnati in modo specifico da finanziatori per il finanziamento dei costi ammissibili del Progetto rimborsati dall'AN a norma dell'Articolo I.3.

**II.18.3.3** Non sono considerate entrate di cui tener conto per verificare se il contributo genera un profitto per il Beneficiario:

- a. i contributi finanziari di cui all'Articolo II.18.3.2, lettera b), che possono essere utilizzati dal Beneficiario per coprire costi diversi dai costi ammissibili nell'ambito dell'Accordo;
- b. i contributi finanziari di cui all'articolo II.18.3.2, lettera b), la cui parte non utilizzata non deve essere restituita al finanziatore alla scadenza del periodo di cui all'Articolo I.2.2.

**II.18.3.4** I costi ammissibili di cui tener conto sono i costi ammissibili approvati dall'AN per le categorie di costi rimborsate ai sensi dell'Articolo II.16.



**II.18.3.5** Qualora l'importo finale del contributo, determinato conformemente agli Articoli II.18.1 e II.18.2, generi un profitto per il Beneficiario, il profitto sarà detratto in proporzione alla percentuale finale di rimborso dei costi reali ammissibili del Progetto, approvati dall'AN per le categorie di spese di cui all'articolo II.16.3. Il percentuale finale è calcolato sulla base dell'importo finale del contributo di cui All'articolo I.3.1, determinato conformemente agli Articoli II.18.1 e II.18.2.

#### **II.18.4 Riduzione in caso di attuazione carente, parziale o in ritardo**

Qualora il Progetto non venga attuato o venga eseguito in modo insoddisfacente, parziale o in ritardo, l'AN può ridurre il contributo inizialmente previsto, sulla base dell'effettiva implementazione del Progetto e secondo le modalità stabilite nell'Allegato III.

#### **II.18.5 Notifica del contributo finale**

L'AN comunica al Beneficiario l'importo del contributo finale per mezzo di una lettera formale inviata entro 60 giorni dal ricevimento del Rapporto Finale da parte del Beneficiario. Il Beneficiario può presentare eventuali osservazioni sull'importo finale del contributo entro 30 giorni dalla ricezione della lettera di notifica.

Qualora il Beneficiario presenti le sue osservazioni entro il termine stabilito, l'AN deve analizzarle e informare il Beneficiario sull'importo del contributo finale per mezzo di una notifica che specifichi l'importo del contributo eventualmente rideterminato, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni presentate dal Beneficiario.

Le disposizioni di cui al presente Articolo non pregiudicano la possibilità per il Beneficiario o per l'AN di intraprendere un'azione legale contro l'altra parte, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo I.8.

### **ARTICOLO II.19 - RECUPERO FONDI**

#### **II.19.1 Responsabilità finanziaria**

Nei casi in cui ci sia un importo da recuperare in base a quanto previsto dalle condizioni dell'Accordo, il Beneficiario è tenuto a rimborsare l'importo in questione all'AN.

#### **II.19.2 Procedura per il recupero dei fondi**

Prima di procedere al recupero, l'AN comunica ufficialmente al Beneficiario la sua intenzione di recuperare l'importo versato indebitamente, specificando l'importo dovuto e il motivo del recupero, invitandolo a presentare eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta lettera di notifica.



Sulla base delle informazioni fornite, l'AN può decidere di rideterminare l'importo del contributo finale, e se applicabile, l'importo da recuperare. In questo caso, o se non sono state presentate osservazioni o se, nonostante le osservazioni presentate dal Beneficiario, l'AN decide di proseguire con la procedura di recupero, l'AN può confermare il recupero dei fondi notificandolo formalmente al Beneficiario attraverso un nota di debito. La nota di debito deve indicare l'importo dovuto, i termini e la data per il pagamento.

Se il Beneficiario non rimborsato l'importo dovuto entro la data specificata nella nota di debito, l'AN recupera l'importo dovuto:

- a. se possibile attraverso compensazioni con eventuali altri importi dovuti dall'AN al Beneficiario, dopo averlo informato che l'importo dovuto per il rimborso verrà detratto dal un pagamento in corso o da un pagamento futuro.
- b. se del caso mediante escussione della garanzia fideiussoria, ove previsto, a norma dell'Articolo I.4.1;
- c. mediante avvio di un'azione legale nei confronti del Beneficiario sulla base della legislazione nazionale, come indicato all'Articolo I.8.

### II.19.3 Interessi di mora

Se il pagamento non viene effettuato entro la data indicata nella notifica della richiesta di rimborso, l'importo dovuto viene maggiorato degli interessi calcolati al tasso stabilito nell'Articolo II.17.5. Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo che intercorre tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine per il pagamento e la data (inclusa) in cui l'AN riceve effettivamente il pagamento integrale dell'importo dovuto.

Ogni pagamento parziale copre anzitutto le spese e gli interessi di mora e successivamente l'importo del capitale.

### II.19.4 Spese bancarie

Le spese bancarie sostenute in relazione al recupero delle somme dovute all'AN sono a carico del Beneficiario, tranne nei casi in cui si applica la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le Direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e che abroga la Direttiva 97/5/CE.



## ARTICOLO II.20 - CONTROLLI E AUDIT

### II.20.1 Controlli tecnici e finanziari e audit

L'AN e la Commissione possono effettuare controlli tecnici e finanziari e audit in relazione all'utilizzo del contributo.

Le informazioni e i documenti resi disponibili nell'ambito di controlli o degli audit devono essere trattati in forma riservata.

I controlli e gli audit effettuati dalla AN e dalla Commissione possono essere svolti sia direttamente tramite personale interno o tramite qualsiasi altro organismo esterno autorizzato a eseguirli per loro conto. I controlli e gli audit possono essere effettuati sulla base di verifiche documentali presso gli uffici della AN, della Commissione o di qualsiasi persona fisica o ente da loro incaricato, oppure possono avvenire in loco presso la sede del Beneficiario o in locali o sedi in cui il Progetto è stato svolto.

Il Beneficiario concede all'AN, alla Commissione, così come a qualsiasi persona o ente da loro incaricati, il pieno diritto di accesso a tutti i documenti relativi alla realizzazione del Progetto, ai suoi risultati e all'utilizzo del contributo in conformità con i termini e le condizioni del presente Accordo. Il Beneficiario deve concedere loro anche l'accesso ai locali e alle sedi in cui il Progetto è o è stato realizzato. Il diritto di accesso deve essere accordato fino a cinque anni successivi alla data di pagamento del saldo del contributo o del rimborso da parte del Beneficiario, a meno che un periodo più lungo non sia richiesto dalla legge nazionale.

I controlli e gli audit possono essere avviati nel corso dell'attuazione dell'Accordo e durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento del saldo. Tale periodo è limitato a tre anni se l'importo massimo di cui all'Articolo I.3.1 non è superiore a 60.000,00 Euro.

La procedura di controllo o di audit è considerata avviata alla data di ricevimento della lettera con cui l'AN la preannuncia.

### II.20.2 Obbligo di conservazione della documentazione

Il Beneficiario è tenuto a conservare tutti i documenti originali, in particolare la documentazione contabile e fiscale, su idonei supporti, compresi gli originali digitalizzati se autorizzati dalla sua legislazione nazionale e conformemente alle condizioni ivi stabilite, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, a meno che un periodo più lungo non sia richiesto dalla legislazione nazionale.

Qualora l'importo massimo di cui all'Articolo I.3.1, non sia superiore a 60.000,00 Euro, tale periodo è limitato a tre anni, a meno che un periodo più lungo non sia richiesto dalla legge nazionale.



I termini di cui al primo e al secondo comma si intendono prorogati qualora siano in corso audit, ricorsi, contenziosi o recupero di crediti inerenti il contributo. In tali casi il Beneficiario è tenuto a conservare la documentazione fino alla conclusione degli audit, dei ricorsi, dei contenziosi o del recupero dei crediti.

### II.20.3 Obbligo di fornire informazioni

Il Beneficiario è tenuto a fornire tutte le informazioni, anche in formato elettronico, richieste dall'AN e dalla Commissione, o da qualsiasi persona o ente da esse autorizzato, nell'ambito dei controlli o degli audit di cui all'Articolo II.20.1.

Qualora il Beneficiario non rispetti l'obbligo di cui al primo comma, l'AN può considerare:

- a. inammissibile ogni costo non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal Beneficiario;
- b. indebito ogni contributo unitario non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal Beneficiario.

### II.20.4 Procedura di contraddittorio

Sulla base dell'esito dei controlli e degli audit, l'AN redige un rapporto provvisorio e lo invia al Beneficiario entro 30 giorni dal termine dei suddetti controlli; il Beneficiario dispone di 30 giorni dalla data di ricezione del suindicato rapporto per presentare le sue osservazioni. Entro 30 giorni dalla scadenza di tale termine l'AN invia al Beneficiario il rapporto definitivo.

39

### II.20.5 Effetti dei risultati degli audit e dei controlli

Sulla base dell'esito finale degli audit o controlli, l'AN può decidere di adottare i provvedimenti che ritiene necessari, incluso il recupero integrale o parziale dei pagamenti effettuati, a norma dell'Articolo II.19.

Nel caso di esito finale degli audit o controlli effettuati dopo il pagamento del saldo, l'importo da recuperare corrisponde alla differenza tra il nuovo importo finale del contributo, determinato a norma dell'Articolo II.18, e l'importo totale versato al Beneficiario nell'ambito dell'Accordo stipulato ai fini dell'attuazione del Progetto.

### II.20.6 Controlli e ispezioni da parte dell'OLAF

L'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli in loco e ispezioni, in conformità con le disposizioni e le procedure previste dal Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la Lotta Antifrode (OLAF), che abroga il Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del Regolamento (Euratom) n. 1074/1999, e dal Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai



controlli e alle ispezioni effettuate in loco dalla Commissione, al fine di tutelare gli interessi finanziari della Comunità Europea contro le frodi e altre irregolarità e di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a questa decisione di contributo.

**II.20.7 Controlli e audit da parte della Corte dei Conti Europea**

La Corte dei Conti Europea ha gli stessi diritti dell'AN e della Commissione, in particolare il diritto di accesso, ai fini dei controlli e degli audit.

**ARTICOLO II.21 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

**II.21.1 Monitoraggio e valutazione del Progetto**

Il Beneficiario accetta di partecipare e contribuire alle attività di monitoraggio e di valutazione organizzate dall'AN e dalla Commissione, nonché dalle persone e dagli organismi da esse incaricati.

In questo contesto, il Beneficiario riconosce all'AN e alla Commissione, così come alle persone e agli organismi da esse incaricati, pieno diritto di accesso a tutti i documenti relativi alla realizzazione del Progetto e ai suoi risultati. Il diritto di accesso deve essere concesso fino a cinque anni dopo la data di pagamento del saldo o del rimborso da parte del Beneficiario.

**II.21.2 Valutazione periodica dei contributi unitari**

Il Beneficiario accetta che l'AN e la Commissione possano analizzare le registrazioni prescritte dalla legge (cioè le registrazioni che il Beneficiario deve tenere ai fini del rispetto degli obblighi di legge), inclusi i relativi documenti giustificativi, ai fini di valutazioni periodiche dei livelli unitari di contribuzione.

Tali analisi non hanno l'obiettivo di apportare revisioni all'importo finale del contributo nell'ambito del presente Accordo, ma possono essere utilizzati dall'AN e dalla Commissione, in vista di possibili futuri aggiornamenti delle fasce dei contributi unitari.

